

ACCERTAMENTO

Sì al "vinometro" ma solo con metodologia attendibile

di Angelo Ginex

L'Agenzia delle Entrate può validamente utilizzare il **criterio del consumo di vino** per ricostruire indirettamente, con **accertamento analitico-induttivo**, i ricavi conseguiti da un ristoratore, purché adottati, a pena di inutilizzabilità dei dati risultanti, una **metodologia non confliggente con le possibilità teoriche di consumo di vino e di servizio** dell'esercizio commerciale. È questo l'interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con [sentenza del 18 gennaio 2017, n. 1103](#).

La vicenda trae origine dalla notifica ad un esercente l'**attività di ristorazione** di un avviso di accertamento ex [articolo 39, comma 1, lettera d\), D.P.R. 600/1973](#), con cui l'Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito, ai fini Irpef, Irap ed Iva, con riferimento ai **numeri dei coperti** praticati in un anno sulla base del **consumo di vino pari a 33 cl pro capite**, come stabilito da una propria nota metodologica.

Il contribuente proponeva **ricorso** avverso l'avviso di accertamento dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale lo **accoglieva**, non condividendo l'operato dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla metodologia praticata, poiché la **quantità di consumo di vino per pasto** appariva un **dato aleatorio**, essendo **variabile** in relazione ai gusti ed alle abitudini di ciascun cliente.

L'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in appello**, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale delle Marche e, pertanto, proponeva **ricorso per cassazione**.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato *tout court* che, pur essendo validamente **utilizzabile il criterio del consumo di vino** per la ricostruzione induttiva dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività di ristorazione, è tuttavia necessario che venga adottato un **metodo non confliggente con le possibilità teoriche di consumo di vino e di servizio** dell'esercizio commerciale.

In altri termini, i Giudici di Piazza Cavour hanno sancito che il **criterio del consumo di vino** (cd. vinometro) può essere **adottato** purché, a pena di inattendibilità, i **dati risultanti**:

- non portino a presupporre un **notevole aumento del possibile numero di pasti somministrati**;
- considerino che il **vino sfuso conservato in taniche tende a rovinarsi** se non consumato nelle 36 ore successive all'apertura;
- valutino il **vino residuante in bottiglia** ai tavoli dopo i pasti e l'**acquisto da asporto** di

bottiglie di vino locale.

Lo **strumento di accertamento** in parola si aggiunge al "**tovagliometro**", ormai noto da decenni, attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate ricostruisce indirettamente i ricavi conseguiti dal contribuente sulla base del presupposto secondo cui ad ogni cliente e, quindi, **ad ogni pasto somministrato corrisponde almeno un tovagliolo**, nonché al più recente "**bottigliometro**", che prende in considerazione invece le **bottiglie di acqua** acquistate da un ristorante, in quanto ingrediente essenziale di ogni pasto, al pari del tovagliolo.

In definitiva, gli **strumenti di accertamento** indicati rappresentano **valide metodologie di controllo**, ma è necessario che la **ricostruzione induttiva** dei ricavi si fondi su una **presunzione qualificata** e venga condotta con una **metodologia attendibile**, a pena di inutilizzabilità dei dati risultanti.

